



Ministero della Giustizia		
Tribunale di SIRACUSA		
Data		
N. 328 /ur. 21-02-2025		
Partenza	Macchinetta	Autografo
Particella	Sottoparcella	

TRIBUNALE DI SIRACUSA
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

**CIRCOLARE: INDICAZIONI OPERATIVE SULL'APPLICAZIONE DELLE
MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS N. 164/2024.**

Il Presidente della Seconda Sezione Civile dott.ssa Concetta Maiore,
condivise le proposte dei Giudici dell'esecuzione, dott.ssa Alessia Romeo e del GOT dott.ssa Concita
Cultrera;

letto il testo del decreto legislativo n. 164/2024 (in seguito correttivo Cartabia), contenente
disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022 n° 149 (di seguito riforma
"Cartabia"), entrate in vigore il 26 novembre 2024;

rilevato, in particolare, che il correttivo Cartabia ha modificato l'art. 587, 1° comma c.p.c. prevedendo
che: *"Se nel termine stabilito non è depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione prevista dall'art.
585, quarto comma, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario,
pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto"*.

Rilevato ancora che l'indicata disposizione si applica, per espressa previsione normativa, alle
procedure introdotte successivamente al 28.2.2023;

tenuto conto che appare opportuno individuare delle direttive per professionisti delegati, al fine di
consentire una corretta applicazione della disciplina in esame anche nelle procedure esecutive
pendenti (iscritte in data successiva al 28.2.2023) per cui sia stata già emessa l'ordinanza di delega
ex art. 569 e 591 bis cpc

P.T.M.

SI INDICANO LE SEGUENTI LINEE GUIDA

RIFORMA DELL'ART. 587, 1 CO. C.P.C.

Il professionista delegato, dovrà dare applicazione alla modifica dell'art. 587, 1 co. c.p.c. in relazione
a tutte le procedure introdotte successivamente al 28.2.2023 ad eccezione di quelle in cui, al
26.11.2024, il saldo prezzo sia stato già versato e la dichiarazione antiriciclaggio già resa con le
modalità stabilite nella originaria ordinanza di autorizzazione della vendita; per dette ultime
procedure, i giudici hanno ritenuto che il principio *tempus regit actum* consenta di considerare come



validamente assolto l'obbligo ex art. 585, IV co. c.p.c. in capo all'aggiudicatario nelle forme stabilite nella ordinanza già emessa che, quindi, non sarà modificata;

per tutte le altre procedure, per le quali è già stata emessa l'ordinanza di vendita i professionisti delegati incaricati seguiranno le seguenti indicazioni, che si differenziano a seconda dello stato della fase liquidatoria:

- in caso di vendita autorizzata con esperimento ancora non fissato, il professionista segnalerà la circostanza al GE che emetterà il provvedimento di integrazione dell'originaria delega;

-nel caso di vendita autorizzata ed esperimento fissato ma non tenuto, il professionista delegato segnalerà con la MASSIMA URGENZA la circostanza al GE che emetterà il provvedimento di integrazione dell'originaria delega;

-nel caso di vendita autorizzata ed esperimento già tenuto con aggiudicazione e termine saldo prezzo pendente, il professionista delegato procederà con gli adempimenti post aggiudicazione in conformità alla ordinanza di vendita richiedendo all'aggiudicatario la trasmissione della dichiarazione ex art 585, quarto comma c.p.c. e rendendolo edotto delle conseguenze in caso di inottemperanza (decadenza dall'aggiudicazione ed incameramento della cauzione); provvederà nel caso di mancato versamento del saldo prezzo e/o di omessa trasmissione della dichiarazione antiriciclaggio, a fare istanza al GE perché emetta i provvedimenti ex art 587 c.p.c. e provveda all'emissione della integrazione dell'ordinanza delega.

Si comunichi ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, Notai, Commercialisti, i quali cureranno la comunicazione ai loro iscritti.

La cancelleria curerà l'affissione del presente provvedimento in modo da assicurarne la massima visibilità.

Se ne dispone la pubblicazione sul sito del Tribunale di Siracusa.

Siracusa, 20.2.2025

Il Presidente della Seconda Sezione Civile

Dott.ssa Concetta Maiore
